

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4633

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2000

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa.	»	5
Disegno di legge.	»	6
Scambio di lettere in data 10 novembre 1993 e 28 aprile 1998	»	7
Scambio di lettere modificativo in data 6 ottobre e 23 dicembre 1999	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Con lo Scambio di lettere enunciato nel titolo del presente disegno di legge, le Parti contraenti apportano una modifica all'articolo 4 dell'Accordo tra la NATO e l'Italia del 5 febbraio 1968, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1324. Tale modifica si è resa necessaria in quanto il trattamento fiscale riservato ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO a Roma, pur assimilato in base agli articoli 2, lettere *b)* e *c)*, e 3 dello stesso Accordo ai membri del Corpo diplomatico e consolare, non prevede l'esenzione dal pagamento dell'IVA, poiché non espressamente menzionato tra le agevolazioni previste dall'articolo 4. D'altra parte è da considerare che l'Accordo era venuto a perfezionarsi quattro anni prima dell'introduzione di quel tributo e conseguentemente non poteva prevedersene l'esenzione. Per effetto del dispositivo contenuto nel presente Atto internazionale i funzionari di grado A5 e gli ufficiali di grado di colonnello o superiore, per le importazioni effettuate dai medesimi, sono esenti dall'imponibile IVA. Dette esenzioni sono riconosciute limitatamente agli acquisti di beni e servizi superiori alle 400.000 lire con esclusione di prodotti d'uso alimentare.

Da tale agevolazione, su conforme parere del Ministero delle finanze, vengono esclusi i funzionari e gli ufficiali italiani assegnati al Collegio di Difesa della NATO.

L'onere a carico del bilancio dello Stato si desume dalle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'Accordo; da qui la necessità di un provvedimento normativo che autorizzi la ratifica. È da ravvisarsi peraltro che la finalità dell'Accordo è quella di estendere un trattamento agevolativo nei confronti

di funzionari appartenenti alla NATO già goduto da questi in altri Accordi regolanti analoghe materie. La finalità è quella di omogeneizzare i trattamenti rendendoli uniformi per gli Organismi operanti in territorio nazionale.

Naturalmente occorre precisare che il richiamo alle agevolazioni fiscali previste per il Corpo consolare e diplomatico contenuto già nell'Accordo - così come modificato con il presente Scambio di lettere - avrebbe consentito di applicare le agevolazioni IVA, indipendentemente dalla stipula dello Scambio di lettere in commento e per un numero più ampio di dipendenti. Con l'attuale Scambio di lettere si sana una situazione preesistente ponendo solo ora a carico dello Stato una minore entrata e delimitandola solo ad un numero circoscritto di persone. È da precisare infatti che una interpretazione estensiva dell'Accordo avrebbe consentito anche per il passato l'esenzione adesso concessa. Con la stipula del presente Scambio di lettere si sono evitate, pertanto, controversie interpretative e ipotesi transattive suscettibili di gravare l'erario anche per il passato.

Si precisa, inoltre, che lo Scambio di lettere in parola non comporta l'adozione di norme interne di adeguamento.

Su richiesta del Ministero delle finanze si è successivamente formalizzato uno Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999. Con detto Scambio di lettere è stato modificato, indicandolo con l'importo di lire 500.000, anziché di lire 400.000, il valore oltre il quale viene riconosciuto il beneficio della non imponibilità dell'IVA per gli acquisti di beni e servizi, come disposto dall'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, adeguando in tal moto l'Atto internazionale in questione alla disciplina interna in materia.

Si precisa, in ultimo, che in considerazione del fatto che le mancate entrate deri-

vanti dall'attuazione del provvedimento in questione appaiono non quantificabili e di irrilevante entità, non si è ritenuto di corredare lo stesso disegno di legge di una nota tecnico-finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Impatto normativo

La ratifica legislativa sia dello Scambio di lettere integrativo firmato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, sia del successivo Scambio di lettere modificativo, si è resa necessaria sulla base del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, sia perchè tali Scambi di lettere modificano, integrandolo, un Atto internazionale già ratificato con legge (Accordo Italia-NATO del 5 febbraio 1968), sia in quanto dall'applicazione di detti Atti internazionali possono derivare mancate entrate, ancorchè irrilevanti, a carico del bilancio dello Stato.

Come sopra menzionato, il provvedimento in parola modifica l'articolo 4 dell'Accordo Italia-NATO del 5 febbraio 1968, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1324, in quanto aggiunge, fra le agevolazioni fiscali previste per i funzionari del Collegio di difesa della NATO, anche l'esenzione dall'IVA che non era specificatamente menzionata fra le agevolazioni fiscali previste dallo stesso articolo 4; va, infatti, osservato che l'introduzione dell'IVA è avvenuta quattro anni dopo l'Accordo Italia-NATO.

Impatto comunitario

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Valutazione dell'impatto amministrativo

Non si prevede di dover porre in essere atti amministrativi per l'attuazione di tale provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere integrativo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



*Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio Atlantico
Boulevard Leopold 111
1110 Bruxelles*

Brussels,

10 NOV. 1993 7822

Dear Mr. Secretary General,

I have the honor to refer to the talks that took place between representatives of the Italian Government and NATO, during which both parties acknowledged that the fiscal benefits granted to certain categories of officials and officers assigned to the NATO Defense College in Rome should also apply to the value added tax, in order to establish equivalency with the treatment accorded to NATO commands and organisms.

In this regard, both parties have deemed it necessary to draft the following amendment to Article 4 of the Agreement between Italy and the North Atlantic Treaty Organization concerning application to the officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of September 20, 1951, signed in Brussels on February 5, 1968 :



" All purchases of goods and services by NATO officials of grade A5 level or above, as well as by officers holding the rank of colonel or higher, belonging to the land, maritime and air forces of all states adhering to the North Atlantic Treaty and assigned to the NATO Defence College, as well as all imports of the same, are exempted from the VAT during the period of assignment of the said officials and officers serving at the NATO Defence College. 7

H.E.Dr. Manfred Woerner
Secretary General of the
North Atlantic Council
B r u s s e l s

Such exemptions, which are not applicable to officials and officers of Italian nationality assigned to the NATO Defence College, shall be limited to purchases of goods and services amounting to more than Lit. 400,000 and exclusive of food products."

In consideration of the above, I have the honor to propose that, with NATO's consent, this letter and your reply to it constitute an agreement between the Italian Government and NATO, to enter into effect as of the date on which the parties are notified of the completion of the procedures for approval stipulated by the relevant dispositions.

Allow me to avail myself of this occasion to renew to you the expressions of my highest consideration.



(Giovanni JANNUZZI)
Permanent Representative
of Italy to the North
Atlantic Council



*Rappresentanza Permanente d'Italia
presso il Consiglio Atlantico
Boulevard Leopold 111
1170 Bruxelles*

Bruxelles,

10 NOV. 1993

7822

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo Italiano e della NATO, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessità di estendere i benefici fiscali riconosciuti a determinate categorie di funzionari ed ufficiali appartenenti al Collegio di Difesa della NATO in Roma, anche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, onde consentirne l'equiparazione con i Comandi e gli Organismi NATO.

A questo riguardo, entrambe le Parti hanno considerato necessario porre in essere con la presente un emendamento integrativo all'art. 4 dell'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione del Trattato Atlantico per l'applicazione a funzionari ed ufficiali del Collegio di Difesa NATO del Titolo IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951, firmato a Bruxelles il 5 febbraio 1968, che così recita:

"Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei funzionari della NATO di grado A5 e superiore, nonché degli ufficiali di grado di colonnello e superiore appartenenti alle forze terrestri, marittime ed aeree di ogni Stato parte del Trattato Nord Atlantico ed assegnati al Collegio di Difesa

S.E. Manfred WOERNER
Segretario Generale dell'Organizzazione
del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO)
Bruxelles


della NATO, nonché le importazioni dai medesimi effettuate, non sono imponibili all'IVA durante il periodo di servizio prestato da detti funzionari ed ufficiali presso il Collegio di Difesa della NATO. Dette esenzioni, non applicabili ai funzionari ed ufficiali di nazionalità italiana assegnati al Collegio di Difesa della NATO, saranno riconosciute limitatamente agli acquisti di beni e servizi comportanti una spesa superiore alle 400.000 lire e con esclusione dei prodotti d'uso alimentare."

Premesso quanto sopra, ho l'onore di proporre, qualora la Sua Organizzazione concordi, che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi costituiscano un accordo tra il Governo Italiano e la NATO, che entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Firmato :




L'Ambasciatore d'Italia
Giovanni JANNUZZI
Rappresentante Permanente
presso il Consiglio Atlantico

ORGANISATION DU TRAITÉ
DE L'ATLANTIQUE NORD



NORTH ATLANTIC
TREATY ORGANIZATION

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SECRETARY GENERAL

BOULEVARD LÉOPOLD III
B-1110 BRUXELLES

SG/98/0413

28 April 1998

Dear Mr Gallucio,

I have the honour to refer to Ambassador Jannuzzi's letter dated 10 November 1993 which reads as follows:

I have the honour to refer to the talks that took place between representatives of the Italian Government and NATO, during which both parties acknowledged that the fiscal benefits granted to certain categories of officials and officers assigned to the NATO Defence College in Rome should also apply to the value added tax, in order to establish equivalency with the treatment accorded to NATO commands and organisms.

In this regard, both parties have deemed it necessary to draft the following amendment to Article 4 of the Agreement between Italy and the North Atlantic Treaty Organization concerning application to the officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of September 20, 1951, signed in Brussels on February 5, 1968:


"All purchases of goods and services by NATO officials of grade A5 level or above, as well as by officers holding the rank of colonel or higher, belonging to the land, maritime and air forces of all states adhering to the North Atlantic Treaty and assigned to the NATO Defence College, as well as all imports of the same, are exempted from VAT during the period of assignment of the said officials and officers serving at the NATO Defence College.

Such exemptions, which are not applicable to officials and officers of Italian nationality assigned to the NATO Defence College, shall be limited to purchases of goods and services amounting to more than Lit. 400,000 and exclusive of food products."

In consideration of the above, I have the honour to propose that, with NATO's consent, this letter and your reply to it constitute an agreement between the Italian Government and NATO, to enter into effect as of the date on which the parties are notified of the completion of the procedures for approval stipulated by the relevant dispositions."

I am pleased to inform you of NATO's acceptance of said letter which, together with this reply, constitute an agreement which will enter into force on the date that both Parties will notify the completion of the procedures for approval as stipulated by the relevant provisions of both Parties.

Yours sincerely,



Javier Solana

Mr Alberto Galluccio
Chargé d'Affaires a.i.
Permanent Representation of Italy
on the North Atlantic Council

28 Aprile 1998

SG/98/0413

Gentile Dr. Galluccio,

ho l'onore di fare riferimento alla lettera dell'Ambasciatore Jannuzzi in data 10 novembre 1993, il cui testo è il seguente:

"Signor Segretario Generale,

ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra rappresentanti del Governo Italiano e della NATO, nel corso dei quali entrambe le Parti hanno riconosciuto la necessità di estendere i benefici fiscali riconosciuti a determinate categorie di funzionari ed ufficiali appartenenti al Collegio di Difesa della NATO in Roma, anche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, onde consentirne l'equiparazione con i Comandi e gli Organismi NATO.

A questo riguardo, entrambe le Parti hanno considerato necessario porre in essere con la presente un emendamento integrativo all'art. 4, dell'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione del Trattato Atlantico per l'applicazione a funzionari ed ufficiali del Collegio di Difesa NATO del Titolo IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951, firmato a Bruxelles il 5 febbraio 1968, che così recita:

"Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei funzionari della NATO di grado A5 e superiore, nonché degli ufficiali di grado di colonnello e superiore appartenenti alle forze terrestri, marittime ed aeree di ogni Stato parte del Trattato Nord Atlantico ed assegnati al Collegio di Difesa della NATO, nonché le importazioni dai medesimi effettuate, non sono imponibili all'IVA durante il periodo di servizio prestato da detti funzionari ed ufficiali presso il Collegio di Difesa della NATO.

~~~~~  
Dottor Alberto Galluccio  
Incaricato d'Affari a.i.  
Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso il Consiglio Atlantico  
1110 Bruxelles

“Dette esenzioni, non applicabili ai funzionari ed ufficiali di nazionalità italiana assegnati al Collegio di Difesa della NATO, saranno riconosciute limitatamente agli acquisti di beni e servizi comportanti una spesa superiore alle 400.000 lire e con esclusione dei prodotti d'uso alimentare.”

Premesso quanto sopra, ho l'onore di proporre, qualora la Sua Organizzazione concordi, che la presente lettera e la risposta che Ella vorrà inviarmi costituiscano un accordo tra il Governo Italiano e la NATO, che entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione”.

Sono lieto di informarLa che la NATO ha accettato tale lettera, la quale, insieme alla presente risposta, costituisce un accordo, che entrerà in vigore alla data in cui entrambe le parti notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione stabilite dalle Parti in base alle disposizioni in merito.

ORGANISATION DU TRAITÉ  
DE L'ATLANTIQUE NORD

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
SECRETARY GENERAL

SG(99)1425



NORTH ATLANTIC  
TREATY ORGANIZATION

BOULEVARD LÉOPOLD III  
B-1110 BRUXELLES

6 October 1999

Dear Ambassador,

I have the honour to refer to the discussions that took place between Representatives of the Italian Government and NATO regarding the Agreement between the Government of the Italian Republic and the North Atlantic Treaty Organization concerning the application of Part IV of the Ottawa Agreement to the officials of the NATO Defence College dated 5 February 1968.

By Presidential Decree n° 1324 dated 29.12.1969, a Supplementary Agreement was concluded between NATO and Italy in order to implement Part IV of the Ottawa Agreement, namely the granting of privileges, immunities and facilities to the officials of the NATO Defence College.

Both Parties acknowledged that the fiscal benefits granted to certain categories of officials and officers assigned to the NATO Defence College in Rome should also apply to the value added tax, in order to establish equivalency with the treatment accorded to NATO commands and organisms.

An agreement has been reached concerning the following amendment to Article 4 of the Agreement between Italy and the North Atlantic Treaty Organization concerning the application to the officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of September 20, 1951, signed in Brussels on February 5, 1968:

« All purchases of goods and services by NATO officials of grade A5 level or above, as well as by officers holding the rank of colonel or higher, belonging to the land, maritime and air forces of all States adhering to the North Atlantic Treaty and assigned to the NATO Defence College, as well as all import of the same, are exempted from VAT during the period of assignment of the said officials and officers serving at the NATO Defence College.

Such exemptions, which are not applicable to officials and officers of Italian nationality assigned to the NATO Defence College, shall be limited to purchases of goods and services amounting to more than Lit. 500,000 or a different amount that may be decided, and exclusive of food products. »

Therefore, your letter n° 7822 dated 10 November 1993, which has been slightly amended by common agreement, and our reply will constitute an Agreement between the Italian Government and the North Atlantic Treaty Organization which will enter into force forthwith as of the date thereof.

I would like to thank you for the cooperative spirit which has directed our discussions and I express sincerely the hope that in a near future this amendment will enter into force.

Yours sincerely,



Javier Solana

His Excellency  
Mr Amadeo de Franchis  
Ambassador  
Permanent Representative of Italy  
to the North Atlantic Council



*Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso il Consiglio Atlantico*

*L. Ambasciatore*

Brussels, December 23, 1999

23 DEC. 1999 № 2609

*Dear Secretary General,*

I refer to the Agreement between NATO and the Italian Government, signed in Brussels on February 5, 1968, concerning the privileges and immunities to be granted to the personnel of the NATO Defence College in Rome.

In this regard, Article 4 of that Agreement is to be modified by an amendment, constituted by an exchange of letters between Italy and NATO. To this end, former Secretary General Solana addressed a letter to me dated October 6, 1999. My enclosed reply completes this exchange of letters..

With my best regards, I remain

Sincerely yours,

*Amedeo di Francia*

-----  
The Right Honourable  
The Lord Robertson of Port Ellen, PC  
Secretary General  
NATO  
Brussels

*Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso il Consiglio Atlantico*

*L'Ambasciatore*

Brussels, December 23, 1999

23 DEC. 1999 - № 2609

Dear Secretary General,

I have the honour to refer to former Secretary General Solana's letter dated 6 October 1999, stating the following:

"Dear Ambassador,

I have the honour to refer to the discussions that took place between Representatives of the Italian Government and NATO regarding the Agreement between the Government of the Italian Republic and the North Atlantic Treaty Organization concerning the application to the official of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Agreement dated 5 February 1968.

By Presidential Degree n. 1324 dated 29.12.1969, a Supplementary Agreement was concluded between NATO and Italy in order to implement Part IV of the Ottawa Agreement, namely the granting of privileges, immunities and facilities to the officials of the NATO Defence College.

-----  
The Right Honourable  
The Lord Robertson of Port Ellen, PC  
Secretary General  
North Atlantic Treaty Organization  
Brussels

Both Parties acknowledged that the fiscal benefits granted to certain categories of officials and officers assigned to the NATO Defence College in Rome should also apply to the value added tax, in order to establish equivalency with the treatment accorded to NATO commands and organisms.

An agreement has been reached concerning the following amendment to Article 4 of the Agreement between Italy and the North Atlantic Treaty Organization concerning the application to the officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of September 20, 1951, signed in Brussels on February 5, 1968:

*"All purchases of goods and services by NATO officials grade A5 level or above, as well as by officers holding the rank of colonel or higher, belonging to the land, maritime and air forces of all States adhering to the North Atlantic Treaty and assigned to the NATO Defence College, as well as all imports of the same, are exempted from VAT during the period of assignment of the said officials and officers serving at the NATO Defence College.*

*Such exemptions, which are not applicable to officials and officers of Italian nationality assigned to the NATO Defence College, shall be limited to purchases of goods and services amounting to more than Lit. 500,000 or a different amount that may be decided and exclusive of food products."*


Therefore, your letter n. 7822 dated 10 November 1993, which has been slightly amended by common agreement, and our reply will constitute an Agreement between the Italian Government and the North Atlantic Treaty Organization which will enter into force forthwith as of the date thereof.

I wish to thank you for the cooperative spirit which has directed our discussions and I express sincerely the hope that in a near future this amendment will enter into force."

I have the honour to take note that the abovementioned letter and this one constitute an Agreement between the Italian Government and the North Atlantic Treaty Organization amending Article 4 of the integrative Agreement between NATO and Italy concerning the application to officials of the NATO Defence College of Part IV of the Ottawa Convention of 20 September 1951. Such agreement will enter into force at the same time as the amended Agreement.

With my best regards, I remain

Sincerely yours,



SG(99)1425

6 ottobre 1999

Caro Ambasciatore,

ho l'onore di fare riferimento ai colloqui che si sono svolti fra i Rappresentanti del Governo italiano e della NATO sull'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione dell'Atlantico del Nord sull'applicazione della Parte IV dell'Accordo di Ottawa ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO, in data 5 febbraio 1968.

Con Decreto Presidenziale n. 1324 del 29.12.1969, la Nato e l'Italia hanno concluso un Accordo Integrativo al fine di dare attuazione alla Parte IV dell'Accordo di Ottawa, ed in particolare alla concessione di privilegi, immunità e strutture ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO.

Le due Parti hanno riconosciuto che i benefici fiscali concessi a talune categorie di funzionari e ufficiali assegnati al Collegio di Difesa della NATO di Roma si dovrebbero applicare anche all'imposta sul valore aggiunto, al fine di stabilire un'equivalenza con il trattamento accordato ai comandi ed agli organismi NATO.

E' stato conseguito un accordo sul seguente emendamento all'Articolo 4 dell'Accordo fra Italia e Organizzazione dell'Atlantico del Nord sull'applicazione ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO della Parte IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951, firmata a Bruxelles il 5 febbraio 1968:

“Tutti gli acquisti di beni e servizi da parte di funzionari NATO di livello A5 o superiore, come pure da parte di ufficiali con il grado di colonnello o superiore, appartenenti alle forze terrestri, marittime o aeree di tutti gli Stati che aderiscono al Trattato dell'Atlantico del Nord assegnati al Collegio di Difesa della NATO, nonché tutte le importazioni di tali beni e servizi sono esenti da IVA durante il periodo di assegnazione di detti funzionari e ufficiali in servizio presso il Collegio di Difesa della NATO.

Tali esenzioni, che non sono applicabili ai funzionari ed agli ufficiali di nazionalità italiana assegnati al Collegio di Difesa della NATO, saranno limitate all'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al Lit. 500.000, ovvero un altro importo che potrà essere stabilito, e ad esclusione di prodotti alimentari."

Di conseguenza, la Sua lettera n. 7822 del 10 novembre 1993, che è stata leggermente emendata di comune accordo, e la nostra risposta, costituiranno un Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione dell'Atlantico del Nord, che entrerà in vigore immediatamente, a partire da detta data.

Desidero ringraziarLa per lo spirito di collaborazione che ha improntato i nostri colloqui ed esprimo il sincero auspicio che l'emendamento possa entrare in vigore nell'immediato futuro.

Sinceramente,

(F.to: Javier Solana)

---

S.E. Amedeo De Franchis,  
Ambasciatore  
Rappresentante Permanente d'Italia  
Presso il Consiglio Nord Atlantico

*Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso il Consiglio Atlantico*

*L'Ambasciatore*

Bruxelles, 23 dicembre 1999

Caro Segretario Generale,

Desidero fare riferimento all'Accordo fra la Nato ed il Governo Italiano, firmato a Bruxelles il 5 febbraio 1968, concernente i privilegi e le immunità da concedere al personale del Collegio di Difesa della NATO di Roma.

A tale proposito, l'Articolo 4 di detto Accordo deve essere modificato con un emendamento sotto forma di scambio di lettere fra Italia e NATO. A tal fine, l'ex Segretario Generale Solana mi ha indirizzato una lettera in data 6 ottobre 1999. La risposta qui acclusa completa tale scambio di lettere.

Con i miei più distinti saluti,

(F.to: Amedeo De Franchis)

---

S.E. Lord Robertson of Port Ellen, PC  
Segretario Generale della NATO,  
NATO  
Bruxelles

*Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso il Consiglio Atlantico*

*L'Ambasciatore*

Bruxelles, 23 dicembre 1999

Caro Segretario Generale,

Ho l'onore di fare riferimento alla lettera dell'ex Segretario Generale Solana, in data 6 ottobre 1999, del seguente tenore:

“Caro Ambasciatore,

ho l'onore di fare riferimento ai colloqui che si sono svolti fra i Rappresentanti del Governo italiano e della NATO sull'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione dell'Atlantico del Nord sull'applicazione della Parte IV dell'Accordo di Ottawa ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO, in data 5 febbraio 1968.

Con Decreto Presidenziale n. 1324 del 29.12.1969, la Nato e l'Italia hanno concluso un Accordo Integrativo al fine di dare attuazione alla Parte IV dell'Accordo di Ottawa, ed in particolare alla concessione di privilegi, immunità e strutture ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO.

---

S.E. Lord Robertson of Port Ellen, PC  
Segretario Generale della NATO,  
NATO  
Bruxelles

Le due Parti hanno riconosciuto che i benefici fiscali concessi a talune categorie di funzionari e ufficiali assegnati al Collegio di Difesa della NATO di Roma si dovrebbero applicare anche all'imposta sul valore aggiunto, al fine di stabilire un'equivalenza con il trattamento accordato ai comandi ed agli organismi NATO.

E' stato conseguito un accordo sul seguente emendamento all'Articolo 4 dell'Accordo fra Italia e Organizzazione dell'Atlantico del Nord sull'applicazione ai funzionari del Collegio di Difesa della NATO della Parte IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951, firmata a Bruxelles il 5 febbraio 1968:

*"Tutti gli acquisti di beni e servizi da parte di funzionari NATO di livello A5 o superiore, come pure da parte di ufficiali con il grado di colonnello o superiore, appartenenti alle forze terrestri, marittime o aeree di tutti gli Stati che aderiscono al Trattato dell'Atlantico del Nord assegnati al Collegio di Difesa della NATO, nonché tutte le importazioni di tali beni e servizi sono esenti da IVA durante il periodo di assegnazione di detti funzionari e ufficiali in servizio presso il Collegio di Difesa della NATO.*

*Tali esenzioni, che non sono applicabili ai funzionari ed agli ufficiali di nazionalità italiana assegnati al Collegio di Difesa della NATO, saranno limitate all'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al Lit. 500.000, ovvero un altro importo che potrà essere stabilito, e ad esclusione di prodotti alimentari."*

Di conseguenza, la Sua lettera n. 7822 del 10 novembre 1993, che è stata leggermente emendata di comune accordo, e la nostra risposta, costituiranno un Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione dell'Atlantico del Nord, che entrerà in vigore immediatamente, a partire da detta data.

Desidero ringraziarLa per lo spirito di collaborazione che ha improntato i nostri colloqui ed esprimo il sincero auspicio che l'emendamento possa entrare in vigore nell'immediato futuro."

Ho l'onore di prendere atto che la lettera summenzionata e la presente costituiscono un Accordo fra il Governo Italiano e l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, di emendamento all'Articolo 4 dell'Accordo Integrativo fra la NATO e l'Italia concernente l'applicazione ai funzionari del Collegio di Difesa della



NATO della Parte IV della Convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951. Tale Accordo entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo emendato.

Con i miei più distinti saluti,

(F.to: Amedeo De Franchis)

